

Questione pregiudiziale

Se una normativa antidumping emanata dalla Commissione europea nell'ambito di un procedimento ai sensi del «regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea»⁽¹⁾ sia priva di efficacia in quanto è stata adottata prendendo come riferimento senza ulteriori accertamenti al riguardo un valore normale determinato su «altra base equa» (nella fattispecie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile), dopo che nel paese di riferimento, individuato in un primo momento in quanto tale dalla Commissione, erano state contattate senza successo due società, di cui una non aveva reagito affatto e l'altra, dichiaratasi dapprima disposta a cooperare, non aveva più risposto dopo l'invio del questionario, e la Commissione era stata indirizzata da alcune parti interessate nel procedimento verso un altro possibile paese di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 56, pag. 1.

Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-341/10)

(2010/C 260/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e Ł. Habiak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che a causa di una trasposizione non corretta ed incompleta dell'art. 3, n. 1, lett. d)-h) nonché 9 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica⁽¹⁾, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incumbenti in forza dell'art. 16 di tale direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2000/43/CE è dato dalla serie di settori, coperti dalla direttiva, menzionati all'art. 3, n. 1. In forza dell'art. 16 della direttiva, sugli Stati membri grava l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie all'attuazione della direttiva in tutti questi settori (o di assicurarsi che disposizioni siffatte vengano stabilite dalle parti sociali) nonché di informarne la Commissione europea. Ad avviso della Commissione, la Repubblica di Polonia ha sino ad ora assolto solo parzialmente codesto obbligo. Nel presente ricorso la Commissione addebita alla Polonia la trasposizione non corretta ed incompleta della direttiva in materia di affiliazione e di attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché di prestazioni erogate da tali organizzazioni, di protezione sociale, compresa la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria, di prestazioni sociali, di istruzione e di accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio (art. 3, n. 1, lett. d)-h) della direttiva). La Commissione respinge l'affermazione delle autorità polacche nel senso che la trasposizione della direttiva nei settori in parola è stata assicurata da disposizioni della Costituzione della Repubblica di Polonia, di leggi nonché di accordi internazionali, indicati nel corso del procedimento precedente all'introduzione del presente ricorso.

La Commissione europea addebita inoltre alla Polonia di aver trasposto in maniera incompleta nell'ordinamento nazionale l'art. 9 della direttiva 2000/43/CE. Tale norma, in virtù della quale vanno adottate le disposizioni necessarie a proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento, riguarda qualsiasi persona e situazione coperta dall'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, a parere della Commissione, le disposizioni sinora trasmesse dalle autorità polacche attestano l'esistenza di tale genere di misure solo per quanto attiene ai lavoratori nonché al rapporto di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 180, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

(Causa C-357/10)

(2010/C 260/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Duomo Gpa Srl

liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.

Convenuto: Comune di Baranzate

(¹) GU L 376, p. 36

Questioni pregiudiziali

1) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE (¹) le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale;

2) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 3,10, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate

(Causa C-358/10)

(2010/C 260/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gestione Servizi Pubblici Srl

Convenuto: Comune di Baranzate

Questioni pregiudiziali

1) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE (¹) le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale;